

STATUTO DELLA FONDAZIONE "SOFIA LUCE REBUFFAT ONLUS"

INDICE DEGLI ARTICOLI

- Art. 1: Denominazione e logo
- Art. 2: Sede Legale
- Art. 3: Finalità e scopi
- Art. 4: Patrimonio
- Art. 5: Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale
- Art. 6: Risorse economiche
- Art. 7: Organi della Fondazione
- Art. 8: Presidente
- Art. 9: Vicepresidente
- Art. 10: Consiglio di Amministrazione
- Art. 11: Riunioni del Consiglio
- Art. 12: Competenze del Consiglio
- Art. 13: Durata ed esclusione
- Art. 14: Durata dell'esercizio sociale
- Art. 15: Rendiconto e Bilancio consuntivo
- Art. 16: Collegio dei Revisori
- Art. 17: Scioglimento
- Art. 18: Liquidatore
- Art. 19: Devoluzione del patrimonio
- Art. 20: Norme finali

STATUTO DI FONDAZIONE

Art. 1 Denominazione e logo

La Fondazione "Sofia Luce Rebuffat ONLUS" (di seguito la "Fondazione") è costituita per opera dei fondatori Sabina Mazzoldi ed Enrico Rebuffat.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS".

L'emblema o logo della Fondazione è stabilito dai fondatori come segue: di forma circolare; su uno sfondo azzurro si snoda, sull'asse verticale, una strada di colore verde; su di essa, nella parte inferiore, cammina un bambino che guida un giovane medico tenendolo per mano; in alto a sinistra un sole stilizzato di colore giallo; in cima, seguendo il perimetro circolare, la scritta multicolore "Fondazione Sofia Luce Rebuffat Onlus".

Art. 2 Sede legale

La Fondazione è costituita con sede legale in Borgo San Lorenzo (FI). Essa potrà operare in ambito nazionale e istituire sedi secondarie, uffici e centri con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, con le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 3 Finalità e scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La sua attività si svolge, in conformità a quanto previsto nell'art. 10 del D. lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, nei settori:

1) sostegno alla ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgono direttamente; in particolare, in conformità al DPR 20 marzo 2003 n.

135, nell'ambito della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'essere umano;

2) beneficenza.

Nell'ambito dei suddetti settori la Fondazione, sempre in relazione alla finalità di solidarietà sociale, si prefigge i seguenti scopi:

a) sostenere la ricerca scientifica svolta nel campo dell'onco-ematologia pediatrica e prioritariamente sulla leucemia mielomonocitica giovanile (sigla internazionale: JMML) e sulle altre leucemie infantili rare, elettivamente finanziando borse di studio, contratti di ricerca e simili intitolati a Sofia Luce Rebuffat;

b) contribuire all'acquisto di apparecchiature mediche e di laboratorio utili alla ricerca e all'assistenza medica nel suddetto campo;

c) sostenere economicamente o promuovere iniziative di beneficenza a sostegno dei familiari di bambini affetti da patologie onco-ematologiche che si trovino in situazione di disagio economico;

d) fornire strumenti di informazione, per i non addetti ai lavori, sulle patologie pediatriche onco-ematologiche, elettivamente mediante la creazione e la gestione di un sito sulla rete informatica "internet";

e) organizzare convegni, seminari e incontri, sia di divulgazione che scientifici, sulle tematiche relative all'onco-ematologia pediatrica, con l'aiuto di consulenti scientifici competenti;

f) sensibilizzare la pubblica opinione sui temi della donazione del midollo osseo e del cordone ombelicale.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle precedentemente indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse in quanto accessorie per natura o integrative, in ottemperanza all'art. 10 comma 5 D. lgs. 460/97.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- i fondi conferiti dai fondatori e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa;
- successivi conferimenti patrimoniali dei fondatori;
- elargizioni, lasciti e donazioni disposti in suo favore;
- ogni altra entrata destinata ad incrementarlo.

La Fondazione amministra e gestisce il proprio patrimonio, con l'obbligo di provvedere alla sua conservazione, per il perseguimento delle finalità previste dal presente statuto; a tal fine opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e secondo i criteri prudenziali di rischio, in modo da conservare il valore economico ed ottenere un'adequata redditività.

Art. 5 Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e del capitale

Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Sono in ogni caso vietate le operazioni di cui all'articolo 10 comma 6, del D.Lgs. 460/97 recante "disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale".

Art. 6 Risorse economiche

I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano dal reddito del patrimonio, da proventi di attività, da sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico-finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio, anche frutto di iniziative ritenute opportune ed idonee, coerenti con le finalità e gli scopi statutari della Fondazione, nonché con la natura di ONLUS.

Art. 7 Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Presidente;
2. Il Vicepresidente;
3. Il Consiglio di Amministrazione;
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8 Presidente

In sede di costituzione della Fondazione il Presidente è nominato dai fondatori nell'Atto Costitutivo; in seguito è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri e con deliberazione all'unanimità. Il Presidente:

- presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nell'art. 12 riferendone al Consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza.

Al Presidente spetta la legale rappresentanza della Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede. In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.

Art. 9 Vicepresidente

In sede di costituzione della Fondazione il Vicepresidente è nominato dai fondatori nell'Atto Costitutivo; in seguito è eletto dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri membri e con deliberazione all'unanimità. Il Vicepresidente fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, con gli stessi poteri. La firma del Vicepresidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del Presidente.

Art. 10 Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, tra i quali si contano il Presidente e il Vicepresidente.

In sede di costituzione della Fondazione i membri del Consiglio sono nominati dai fondatori nell'Atto Costitutivo. Quando una carica di Consigliere si rende vacante, spetta ai membri del Consiglio, che dovranno deliberare all'unanimità, eleggere un nuovo Consigliere, il quale resterà in carica fino alla durata naturale del Consiglio stesso.

Art. 11 Riunioni del Consiglio

Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, in via straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, ovvero mediante e-mail o telefax, spedita ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza, per i quali la convocazione può essere effettuata con gli stessi mezzi entro il giorno precedente. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio

delibera ordinariamente a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Per le modifiche statutarie è necessaria la presenza della totalità dei Consiglieri e la loro unanimità (maggioranza assoluta).

Il Consiglio può costituire, nell'ambito delle proprie attribuzioni e per specifiche finalità, commissioni consultive temporanee chiamando a farne parte anche elementi esterni alla Fondazione. Compiti, durata e modalità di funzionamento delle commissioni sono definiti dal Consiglio di Amministrazione. Le suddette commissioni dovranno relazionare al Consiglio secondo modalità dallo stesso fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

Art. 12 Competenze del Consiglio

Sono di ordinaria competenza del Consiglio di Amministrazione gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione, spettano ad esso: a) la programmazione anno per anno dell'attività della Fondazione; b) l'organizzazione di convegni, congressi, seminari, giornate di studio; c) le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio; d) le direttive e le delibere sulle erogazioni della Fondazione; e) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni operanti nei settori di attività della Fondazione; f) la nomina di personale dipendente o di collaboratori esterni; g) la redazione e l'approvazione del rendiconto delle entrate e spese complessive o del bilancio consuntivo, o comunque della forma prescritta dalle vigenti disposizioni di legge; h) la formazione e l'approvazione del bilancio preventivo; i) la nomina del Presidente e del Vicepresidente secondo le modalità di cui agli art. 8 e 9; l) le modifiche statutarie; m) la nomina di eventuali liquidatori di cui all'art. 18.

Le cariche dei membri del Consiglio di Amministrazione sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese inerenti all'opera prestata.

Art. 13 Durata ed Esclusione

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e scadono alla data di approvazione del rendiconto o bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- l'aver subito condanne per reati finanziari e fallimentari;
- l'essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del c.c..

L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 14 Durata dell'esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15 Rendiconto e Bilancio consuntivo

Il Consiglio di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale redige e approva il rendiconto delle entrate e delle spese complessive o il bilancio consuntivo, a seconda delle vigenti disposizioni di legge in materia (art. 20bis commi 3 e 4 DPR 600/73) o a seconda, qualora la legge consenta la scelta tra le due modalità, della volontà del Consiglio stesso espressa a maggioranza; redige e approva altresì, come previsto dalla normativa in materia (art. 8 D. lgs. 460/97), il rendiconto separato delle attività di raccolta pubblica di fondi.

Art. 16 Revisori

Il controllo della amministrazione è affidato ad un Revisore o ad un Collegio di Revisori secondo quanto adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri effettivi, di cui un Presidente, tutti nominati dal Consiglio di Amministrazione tra gli iscritti all'albo dei Revisori Contabili.

I Revisori restano in carica tre esercizi e sono sempre rinominabili.

I Revisori devono controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; le cariche sono svolte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese inerenti all'opera prestata.

Art. 17 Scioglimento

La Fondazione, costituita a tempo indeterminato, si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- avvenuto conseguimento degli scopi statutari;
- sopravvenuta impossibilità di perseguire la finalità di solidarietà sociale;
- perdita della qualifica di ONLUS;
- altro motivo di scioglimento previsto dalla normativa del Codice Civile o altra ipotesi prevista dalla legge.

Art. 18 Liquidatore

In caso di scioglimento della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nominerà a maggioranza assoluta uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 19 Devoluzione del patrimonio

All'atto di scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere, dopo aver sentito il parere del competente organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni, sempre costituite in organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 20 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di Fondazioni e degli enti non lucrativi (legge 460).